



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Pesaro 21 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 03.04.2018

Info/30(R)/04.18/CSS "car fluff" e cessazione dalla qualifica di rifiuto

<p align="center">CSS CAR FLUFF: LA CIRCOLARE MINISTERIALE SULLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO</p>

Al fine di fornire alle amministrazioni e alle associazioni di settore chiarimenti interpretativi su quando e come tale materiale in oggetto può cessare dalla qualifica di rifiuto, e che uniformino l'azione amministrativa, rafforzino la certezza del diritto e al fine di promuovere il trattamento nei cementifici italiani del CSS-combustibile ottenibile da car fluff (CER 191004), è stata predisposta la **circolare ministeriale del 29 marzo 2018**, allegata.

Con questa il **Ministero dell'Ambiente stabilisce la cessazione della qualifica di rifiuto del CAR FLUFF (CER 191004)**, fornendo anche alcuni chiarimenti al DM 14 febbraio 2013, n. 22 che stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di **combustibile solido secondario (CSS)** cessino di essere qualificate come **rifiuto**.

Altro obiettivo del Ministero è promuovere il recupero del "car fluff" utilizzandolo per la preparazione del CSS combustibile da impiegare, a determinate condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali.

Rinviando per tutti gli approfondimenti alla lettura della Circolare Ministeriale confrontata al DM del 14 febbraio 2013n. 22 (allegati), in sintesi :

- Il Ministero, sentito il parere del **Comitato di Vigilanza e Controllo** ha, ritenuto che, "*all'infuori dei due codici CER 191001 e 191002 esplicitamente esclusi, possano essere ammessi alla produzione del CSS tutti gli altri rifiuti del sottocapitolo 1910*". E aggiunge che **i sotto-lotti di CSS** prodotti "siano conformi alla Tab. 1 Allegato 1 del DM 22/2013."

Il Ministero, citando il Rapporto sull'applicazione del DM 14 febbraio 2013, n. 22 relativo all'anno 2015 e dall'analisi della documentazione trasmessa dalle Regioni e/o Province competenti al fine del rilascio delle necessarie autorizzazioni di legge, evince poca chiarezza nella differenziazione del CSS rifiuto dal CSS-Combustibile, con una conseguente non uniforme applicazione della normativa.

- In particolare, **si ammette la possibilità di utilizzo del "car fluff" (Codice CER 191004) come CSS Combustibile in quanto rifiuto speciale non pericoloso** non incluso nell'allegato 2, punto 4 del DM n.22 del 14 febbraio 2013 e si spiega che l'inclusione del sottocapitolo 19 10 nel punto 3 del citato allegato 2, recante "Rifiuti non pericolosi non ammessi per la produzione del CSS-COMBUSTIBILE" non determina l'esclusione del

codice CER 191004 e relativi al car fluff. Infatti, nel punto 4 sono indicati soltanto i codici CER 191001 e 191002 che solo i soli che non possono essere utilizzati per la preparazione del CSS combustibile.

- **Le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni per la produzione e l'utilizzo del CSS-Combustibile dovranno fare riferimento al DM 14 febbraio 2013, n.22, che disciplina nello specifico solo il CSS-Combustibile nelle sue 18 classi, di cui all' art. 8 comma 1 b) del decreto stesso e relative combinazioni (come elencate nella Tabella 1 dell'Allegato 1 del decreto). Non dovrà quindi prendersi a riferimento né l'art.183, comma 1, lettera cc) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, in quanto relativo al CSS rifiuto nelle sue 125 classi, né il DM 5 febbraio 1998, che disciplinava 2 tipologie di Combustibile Derivato Rifiuti (CDR e CDR-Q).**
- Il Ministero alla fine della circolare **una tabella chiarificatrice** dove si evidenziano le differenze tra CSS rifiuto e CSS Combustibile